

# UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 47 d'ord.

**OGGETTO: Approvazione schema Regolamento Armamento del Corpo Unico Polizia Locale dell'UTI del Friuli Centrale.**

## ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data **19 settembre 2017, alle ore 15.30**, sotto la **Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell** e con l'assistenza del **Segretario, avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N.	COMUNE	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.
1	CAMPOFORMIDO	BERTOLINI Monica	X	
2	POZZUOLO DEL FRIULI	TURELLO Nicola	X	
3	PRADAMANO	MOSENTA Enrico	X	
4	TAVAGNACCO	MAIARELLI Gianluca	X	
5	TRICESIMO	ARTICO Federico	X	
6	UDINE	HONSELL Furio	X	

Presenti N. 6

Assenti N. 0

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Vista la Legge Regionale FVG n. 26/2014 (e ss.mm.ii.), avente ad oggetto il riordino del sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative, con la quale viene data attuazione al processo di riassetto del territorio regionale mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative degli Enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra Comuni e la riorganizzazione delle attività amministrative;

Dato atto che, in attuazione dell'art. 56 quater della sopra citata L.R. 26/2014 (e ss.mm.ii.), tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto e avviata a far data dal 15 aprile 2016 l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, e che la stessa esercita le seguenti funzioni trasferite dalla legge e dagli artt. 6 e 7 dello Statuto, con decorrenza 1 gennaio 2017:

- a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
- b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006;
- c) polizia locale e polizia amministrativa locale;
- d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;
- f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;
- g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, quale quella relativa all'ambito urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva l'eventuale ulteriore individuazione da parte dell'Assemblea dell'Unione;
- h) pianificazione di protezione civile;
- i) statistica;
- l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
- m) gestione dei servizi tributari;
- n) le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 5 dello Statuto e condividono gli apparati tecnici e informatici, le reti, le banche dati e i programmi informatici a loro disposizione necessari a tal fine;

Ricordato che le Unioni territoriali sono Enti locali dotati di personalità giuridica e di autonomia statutaria e regolamentare, aventi natura di Unioni di Comuni, e che ad esse si applicano i principi per l'ordinamento degli Enti locali e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Visto lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli centrale;

Richiamato quanto previsto dall'art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto n. 7 del 7.06.2017 del Presidente dell'UTI del Friuli Centrale di nomina del Dirigente del Corpo Unico di Polizia Locale;

Premesso che il Corpo Unico di Polizia Locale dell'UTI del Friuli Centrale attualmente risulta essere parzialmente dotato di arma in quanto non tutti i Comuni di provenienza del personale, attualmente alle dipendenze della Unione a seguito del trasferimento della funzione di Polizia Locale, avevano autorizzato l'armamento degli operatori;

Dato atto che l'UTI del Friuli Centrale non è dotato di Regolamento per l'armamento della Polizia Locale;

Considerato che l'art. 47 comma 2 dello Statuto stabilisce che fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune con il maggior numero di abitanti;

Dato atto che in forza di tale disposizione è applicabile il regolamento dell'armamento del Comune di Udine, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 446 del 1999, il quale all'art. 4 prevede che tutti i servizi esterni debbano essere svolti armati;

Valutato che la disomogeneità dell'equipaggiamento comporta delle criticità nell'impiego del personale non dotato di arma sotto il profilo regolamentare nonché nella formazione di contingenti i cui operatori siano diversamente provvisti di strumenti operativi;

Esaminato l'art. 5, comma 5, della L. 07 marzo 1986 n. 65, modificato dall'art. 17, comma 134 della L. 15 maggio 1997 n. 127, il quale dispone che *“Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono*

*essere dotati in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previste dai rispettivi regolamenti (omissis)”;*

Dato atto che:

- con DM 4 marzo 1987, n. 145, è stata data attuazione al disposto dell'art. 5, comma quinto, della predetta legge; in particolare con detto decreto è stato emanato un regolamento contenente norme di carattere generale concernenti i casi e le modalità dell'armamento degli appartenenti alla polizia locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, nonché la tipologia e il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso;
- l'armamento degli agenti va definito a livello di ogni singolo Ente, con apposito e specifico regolamento, come chiarito dalla nota del Ministero dell'Interno in data 13 luglio 2006 e prot. n. 15700/6.7/TN2005/659, riferendosi a quanto disposto dal D.M. n. 145 del 4/3/1987;
- l'adozione del regolamento per la dotazione di armi al personale di Polizia Locale si rende necessaria per definire le modalità di utilizzo della pistola per quanto attiene il territorio di competenza;

Ritenuto, per i motivi sopra espressi, che si rende necessario autorizzare il Corpo Unico di Polizia Locale dell'UTI del Friuli Centrale a dotarsi di armi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del D.M. 04 marzo 1987 n. 145, a garanzia della difesa personale degli appartenenti al Corpo nello svolgimento delle funzioni di istituto;

Vista la bozza di regolamento che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale che prevede, tra l'altro, che gli appartenenti al Corpo Unico di Polizia Locale dell'UTI del Friuli Centrale che sono in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza svolgono il servizio con l'arma in dotazione;

Dato atto che l'art. 5 comma 5 della L. 07 marzo 1986 n. 65, modificato dall'art. 17, comma 134 della L. 15 maggio 1997 n. 127, dispone che la dotazione dell'arma per gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, deve essere preceduta da una deliberazione consiliare;

Evidenziato che:

- l'Ente Territoriale UTI in forza della legge regionale FVG n. 26/2014 ha come organi di governo: a) L'Assemblea b) il Presidente c) L'Ufficio di Presidenza;
- ai sensi dell'art. 20 dello Statuto dell'UTI del Friuli Centrale l'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione ed esercita le competenze previste dalla legge al fine di assicurare che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione deliberando, in particolare, in materia di regolamenti (art. 20 comma 3 lett. b);

Stante il tenore letterale della locuzione "*previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale*" di cui all'art. 5 comma 5 L. 07 marzo 1986 n. 65, nel caso è necessario procedere ad una interpretazione dell'intenzione del legislatore, cioè alla sua volontà, intesa non tanto in senso storico, bensì come scopo attuale (ratio legis) prefisso dalla norma (cosiddetta interpretazione "teleologica") ai fini dell'attualizzazione di quella disposizione alle norme in materia di Organi e relative competenze delle Unioni previste dalla Legge Regione FVG n. 26/2014;

Argomentato che in tal senso la riserva di competenza in materia di armamento della Polizia Locale in favore del Consiglio Comunale risiede nella funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo quale organo elettivo e quindi centro democratico di rappresentanza;

Considerato che, in senso estensivo, l'Assemblea dei Sindaci esercita similmente le funzioni previste dall'art. 42 D. lgs n. 267/2000 e che l'acquisizione dei pareri da parte dei Consigli Comunali degli Enti costituenti la UTI garantisce una sede di discussione ed espressione di volontà democratica;

Dato atto altresì che, nel caso, si tratta di autorizzazione all'armamento in parte del tutto nuova dal momento che non tutti gli operatori di P.L. sono dotati di arma;

Resosi essenziale, per i motivi di efficienza ed omogeneità organizzativa sopra espressi, provvedere all'approvazione del Regolamento Armamento del Corpo Unico di Polizia Locale dell'UTI del Friuli Centrale;

Visto che:

- le funzioni attribuite alla Polizia Locale negli anni hanno subito un mutamento dipeso da una tendenza, a livello statale, volta al conferimento di sempre maggiori compiti agli Enti locali, anche in materie che tradizionalmente erano riservate allo Stato;

- occorre considerare come la realtà di molti centri urbani, negli ultimi anni, abbia registrato un incremento di atti di violenza proprio nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine ed alla Polizia Locale e non solo verso i cittadini comuni;
- il dato merita di essere preso in seria considerazione e deve indurre a vedere maggiormente tutelati tutti gli operatori che si trovino ad effettuare controlli sul territorio in quanto sarebbe paradossale, infatti, cercare di andare incontro alla necessità di maggiore sicurezza richiesta dai cittadini quando gli stessi soggetti che dovrebbero in concreto garantire tale incolumità – le Forze di Polizia appunto - sono i primi a subire la violenza che dovrebbero respingere;
- appare pertanto ovvio come, a fronte dei nuovi impegni posti in capo soprattutto ai Comandi di Polizia Locale, siano necessari nuovi strumenti idonei a rendere più efficace l'intervento degli operatori della stessa in quanto la pistola non può essere utilizzata, infatti, se non nei casi di legittima difesa ed il suo utilizzo deve essere proporzionato all'offesa e quindi l'operatore di Polizia Locale mai potrà usare la pistola di cui è dotato per, ad es., respingere una aggressione fisica se non con le sue mani;
- la Legge Regione FVG n. 9/2009 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale) prevede all'art. 18 comma 2 e al Regolamento Regionale DPRReg. 31 gennaio 2011, n. 12 che la Polizia Locale possa dotarsi di dispositivi di tutela dell'incolumità personale ulteriori rispetto alla pistola, quali lo spray antiaggressione e il tonfo previa adozione di apposito regolamento, addestramento del personale al loro uso e superamento del corso nell'ambito del programma formativo regionale per la Polizia locale di cui all'articolo 20, comma 7, della legge regionale 9/2009;

Dato atto che la Prefettura di Udine ha riconosciuto, in capo al personale della Polizia locale dei Comuni aderenti all'Unione – passati alle dipendenze dell'UTI Friuli centrale - la qualifica di agente di P.S. per l'intero ambito territoriale del nuovo Ente;

Dato atto altresì che la Procura generale presso la Corte d'Appello di Trieste ha confermato, per il personale della Polizia locale dei Comuni, il mantenimento della qualifica di polizia giudiziaria anche a seguito dell'entrata in vigore della normativa sulle Unioni Territoriali e del conseguente esercizio in forma associata delle funzioni di polizia, riconoscendone altresì le prerogative di esercizio sull'intero territorio dell'Unione;

Visti:

- la L.R. 9/2009;

- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (e s.m.i.), artt. 42 e 54;
- la L. 65/1986;
- il D.M. 145 del 04.03.1987;
- lo Statuto dell'UTI del Friuli Centrale;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (e s.m.i.), dal Comandante della Polizia Locale D.ssa Ercolanoni Fanny e conservato agli atti,

#### DELIBERA

1. di proporre all'Assemblea dei Sindaci l'autorizzazione all'armamento del Corpo Unico di Polizia Locale dell'UTI del Friuli Centrale;
2. di approvare lo schema di proposta del Regolamento dell'Armamento del Corpo Unico di Polizia Locale allegato alla presente deliberazione e facentene parte integrante;
3. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni aderenti all'Unione per l'acquisizione dei pareri obbligatori da parte dei singoli Consigli comunali anche, e soprattutto, in merito alla autorizzazione all'armamento ai fini della successiva adozione in sede di Assemblea dei Sindaci;
4. di procedere con successiva deliberazione assembleare, acquisiti i suddetti pareri o trascorsi trenta giorni dal ricevimento da parte degli Enti del presente provvedimento, all'approvazione dell'autorizzazione all'armamento ed alla adozione del Regolamento de quo;
5. di riservarsi di trasmettere copia del Regolamento approvato alla Prefettura di Udine ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 145/1987 all'esito della Deliberazione Assembleare;
6. di riservarsi di comunicare, ai sensi dell'art. 11 della L. 65/1986, il Regolamento approvato al Ministero dell'interno per il tramite del commissariato di Governo all'esito della Deliberazione Assembleare;

7. di dare indirizzo al Comandante della Polizia Locale di approfondire il quadro giuridico di contesto in relazione alla dotazione della Polizia Locale di strumenti di autotutela previsti dall'art. 18, comma 2, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale) e dal Regolamento Regionale DPRReg. 31 gennaio 2011, n. 12;
8. di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine.

Si astiene il Comune di Tricesimo.

Il Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla proposta di immediata eseguibilità della deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine.


Si astiene il Comune di Tricesimo.

Il Presidente dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
(Furio HONSELL)

IL SEGRETARIO

  
\_\_\_\_\_  
(Carmine CURRANO)